

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale delle comunicazioni
UFCOM
Divisione Radio e televisione
Rue de l'Avenir
2501 Bienne

Revisione parziale della legge sulla radiotelevisione;

Gentili signore,
egregi signori,

abbiamo ricevuto in data 29 maggio 2012 la documentazione in merito al progetto di revisione parziale della legge sulla radiotelevisione (LRTV). Desideriamo ringraziare per permetterci di esprimere la nostra posizione in merito.

Constatiamo come l'avamprogetto di revisione abbia dovuto tenere conto di diverse esigenze, dettate da un canto dall'evoluzione tecnologica e dall'altro da sollecitazioni espresse nella mozione 10.3014 e da altri atti parlamentari.

In sostanza consideriamo positivamente l'insieme delle modifiche proposte in particolare la nuova soluzione per la riscossione del canone, che, alla luce di quanto espresso nel rapporto esplicativo e delle soluzioni alterative scartate, si configura effettivamente come la proposta che presenta il miglior bilancio di benefici rispetto agli inconvenienti.

In seguito a ciò il nostro commento ai singoli punti è per lo più positivo, anche se su alcune modifiche secondarie manteniamo qualche elemento di riserva.

A. Riesame del sistema di riscossione

Il Cantone Ticino è favorevole all'impostazione generale sulla nuova modalità di riscossione del canone presentata nell'avamprogetto di Legge messo in consultazione. Dell'indirizzo generale si apprezzano in particolare i punti seguenti.

Da una parte i principi espressi agli articoli 68 e 68a nonché 69, 69a, 69b, 69c e 69d sul canone per le economie domestiche private e collettive, sulle modalità di rilevamento e sulle condizioni di esenzione vengono ritenuti convincenti e sostenibili. Queste modalità rappresentano un'importante semplificazione rispetto alle procedure attuali e non implica particolari discriminazioni per i settori economicamente e socialmente fragili.

Dall'altra pure il sistema proposto per il calcolo del canone per le imprese (articoli 70, 70a, e 70b) rappresenta una notevole semplificazione rispetto alle condizioni attuali.

L'idea di fissare la soglia della cifra d'affari minima a fr 500'000 nella relativa ordinanza ci sembra pienamente giustificata poiché al di sotto di tale cifra diventa spesso difficile effettuare la distinzione fra economie domestiche e piccole aziende di natura artigianale.

Siamo anche rassicurati dalle affermazioni espresse al punto 1.2.1.5 del rapporto esplicativo che sottolineano come la nuova modalità di calcolo non sia intesa a generare un finanziamento significativamente maggiorato bensì al mantenimento del livello di finanziamento attuale.

In tema di riscossione del canone, riteniamo la variante che prevede un organo esterno all'Amministrazione federale per le economie domestiche e la competenza dell'AFC per il canone delle imprese la più adeguata ed efficiente.

B altri punti riesaminati nella revisione di legge

B1 Vigilanza sull'ulteriore offerta editoriale della SSR finanziata mediante i canoni di ricezione

Riteniamo positivo che l'avamprogetto di Legge preveda il passaggio competenze dall'UFCOM all' Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) per la vigilanza sul contenuto dell'ulteriore offerta editoriale SST (online SSR, teletext, swissinfo, eccetera).

Un discorso diverso merita invece la questione espressa al punto 1.2.2.2 del Rapporto esplicativo e formulata nell'art 5a sulle esigenze minime (riferentesi all'art 4 cpv 4) sull'obbligo di pluralità di opinioni. Secondo quanto espresso nel rapporto esplicativo questo obbligo sarebbe limitato a fasi sensibili che precedono elezioni o votazioni o alla preparazione/diffusione dei dossier ad esse connessi. Non si riesce a comprendere perché questa restrizione sia stata pensata solamente in ambito elettorale in quanto la pluralità delle opinioni deve venire garantita su ogni aspetto quotidiano poiché è l'insieme di questi aspetti che contribuisce a definire l'opinione del cittadino.

B2 Indipendenza della radio e della televisione dallo Stato

Il Consiglio di stato apprezza in maniera particolare l'inserimento dell'aspetto strutturale oltre al fattore contenutistico nella garanzia di indipendenza della radio e della televisione dallo Stato (Sezione 1a e Art 3a)

B3 Adattamento alle esigenze dei disabili

Al punto 2.4 del rapporto esplicativo si può apprezzare l'estensione dell'obbligo di adattare una parte adeguata delle trasmissioni alle esigenze di audiolesi ed ipovedenti anche alle emittenti televisive regionali (art 7 cpv4). Questo rappresenta un miglioramento notevole rispetto alla situazione attuale.

B4 Restrizione quotidiana della pubblicità

Da una parte si comprende la necessità di adeguamento alle norme EU (art 18 della direttiva UE 2007/65/CE sui servizi dei media audiovisivi) espresso con l'articolo 11 cpv 2.

Si ritiene però importante ed auspicabile che vengano mantenute condizioni particolari in materia di pubblicità per la SSR, in particolare la peculiarità di dover evitare l'interruzione inopinata e sistematica dei programmi, una caratteristica che rimane di grande pregio per i nostri canali televisivi nazionali, anche se coincide con introiti pubblicitari minori

B5 limitazione concernente la diffusione imposta alle emittenti televisive titolari di una concessione e aventi diritto a una quota del canone

Consideriamo giustificata l'abrogazione degli art 38 cpv 5 e art 52 cpv 3, così come descritta al punto 2.7 del rapporto esplicativo. Questa misura concede effettivamente alle emittenti un maggiore accesso ai nuovi canali di diffusione telematici.

B6 condizione per il rilascio di una concessione: minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta

Si comprende la priorità concessa alla capacità di fornire le prestazioni nella decisione di rilascio di una concessione (art 44 cpv 1 lett g), una modalità che risponde alle esigenze dettate dal regionalismo e da condizioni economiche, che in alcune regioni consentono l'attività di una sola casa editrice..

Inoltre si considera ben calibrata e sufficiente la restrizione al rilascio di concessioni televisive secondo la "regola del 2+2" (art 44 cpv3) che mira a evitare processi di concentrazione orizzontale.

B7 Promozione delle nuove tecnologie

212 Viene considerata molto opportuna l'intenzione di migliorare l'offerta T-DAB e T-DVB , attraverso il sostegno non solamente ai costi di investimento ma per un lasso di tempo determinato anche a quelli di esercizio (art 58). Si prende atto del fatto che con queste modifiche sarà possibile rendere più vantaggiosa questa tecnica di diffusione, a vantaggio della pluralità dell'offerta.

A tale proposito non possiamo però sottacere un'importante lacuna attuale concernente i canali SSR-SRG diffusi attraverso il T-DVB. Nelle varie regioni linguistiche è generalmente offerto il primo ed il secondo canale dell'emittente di lingua locale ma è ristretta l'offerta al primo canale SSR-SRG delle altre due lingue ufficiali. Si auspica che una parte degli investimenti previsti (art 58) possa andare anche a ristabilire l'equilibrio della diffusione dell'offerta completa in tutte le lingue nazionali.

B8 Organizzazione della Fondazione per la ricerca sull'utenza

2.13 Si conviene sulla necessità di semplificare la gestione del gruppo Mediapulse rinunciando all'obbligo relativo alla composizione dei consigli di amministrazione delle società affiliate (art 80 cpv2). Ciononostante si spera che il DATEC possa continuare ad esercitare in maniera fattiva la necessaria vigilanza in merito.

B9 Competenza sanzionatoria dell'AI RR

Si prende atto del fatto espresso al punto 2.14 del Rapporto esplicativo, che da una parte le competenze decisionali dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AI RR) vengono ampliate (vedasi anche punto B1) ma che allo stesso organo vengono precluse le possibilità di infliggere sanzioni amministrative (abrogazione art 90 cpv 1 lettera a). Si spera che le misure di rimedio che l'AI RR potrà comunque emettere (segnalazione dei programmi "critici" archiviati con un disclaimer, possibilità di vietare programmi o imporre oneri sulla sua diffusione, eccetera) siano sufficienti. Comunque rimane una preoccupazione di fondo poiché non si trova spiegazione su quali ulteriori misure potrebbero venire applicate se un'emittente si rifiutasse di seguire le ingiunzioni dell'AI RR.

C. Conseguenze per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni e l'economia

Si prende atto con soddisfazione che il sistema di procedure semplificate per il canone non implicherà sforzi aggiuntivi. Inoltre si può constatare che nonostante le collettività pubbliche saranno assoggettate al canone secondo la modalità per le imprese, il peso finanziario dello stesso sarà probabilmente inferiore all'attuale. Dal punto di vista economico e sociale, la revisione parziale della legge introduce alcune liberalizzazioni e semplificazioni che andranno a favore sia delle emittenti televisive che dei consumatori.

Conclusioni

Lo scrivente Consiglio considera in conclusione che il progetto di revisione parziale della legge sulla radiotelevisione sottoposto a consultazione può venire considerato come complessivamente convincente. Auspichiamo ciononostante un'accresciuta attenzione, specialmente nella redazione della relativa Ordinanza sulle perplessità o riserve che abbiamo descritto ai punti B1, B4, B7 e B9.

Vogliate gradire l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

M. Borradori

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia: Deputazione ticinese alle Camere federali.